

INPDAP

PRESTAZIONI AGLI ISCRITTI

**Estratto dalla pubblicazione
Il Bilancio Sociale INPDAP – Giugno 2004**

RISCATTO	
E' la prestazione che consente all'iscritto di utilizzare periodi e/o servizi altrimenti non computabili ai fini pensionistici e previdenziali.	
DESTINATARI	I lavoratori iscritti a Inpdap; nel caso di dipendente deceduto, i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta
REQUISITI	Sono riscattabili la durata legale dei corsi universitari, il diploma universitario, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università, il servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'Inps, i periodi di assenza facoltativa per maternità (congedo parentale) che si collochino al di fuori di un rapporto di lavoro, i periodi in cui il rapporto di lavoro si interrompa o si sospenda in base a norme di legge o di contratto, i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei non coperti da contribuzione obbligatoria, i periodi di non lavoro nell'ambito di una prestazione part-time di tipo orizzontale, verticale o ciclico, i periodi di lavoro prestati all'estero non altrimenti utili a pensione attraverso la totalizzazione, ecc.
COME FRUIRNE	A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap; lo stesso vale anche per il personale della scuola, del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, dell'Istituto Superiore della Sanità, del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'Agenzia del Territorio, dell'Ente Tabacchi Italiano, dell'Istituto Italiano di Astrofisica, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e dell'Ente Nazionale Aviazione Civile. Tutto il restante personale statale, nei confronti del quale Inpdap non ha ancora assunto le competenze pensionistiche, dovrà continuare a presentare la domanda alle rispettive Amministrazioni di appartenenza. L'istanza va presentata in attività di servizio e, comunque, entro 90 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte del dipendente.
TEMPI	Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della documentazione richiesta per la definizione della pratica.
NOTIZIE UTILI	Il costo della prestazione è a totale carico del richiedente e, sulla base di coefficienti attuariali appositamente determinati, tiene conto dell'età posseduta e dello stipendio percepito al momento della domanda. Per le domande presentate prima del 6/ 12/2000 gli iscritti che, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, non abbiano fatto pervenire a Inpdap la dichiarazione per il pagamento rateale dell'onere dovranno effettuare il versamento in un'unica soluzione entro un anno dalla predetta data, a pena di decadenza dal beneficio. Per tutte le domande presentate dopo il 6/12/2000 il richiedente ha 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento per effettuare il pagamento dell'onere in un'unica soluzione oppure può rinunciare al riscatto. Dopo i 90 giorni, in caso di silenzio dell'interessato, l'Ente datore di lavoro provvederà ad effettuare le trattenute mensili delle rate sullo stipendio, maggiorate degli interessi legali, per un numero di mesi pari a quello dei periodi e/o servizi riscattati e comunque non superiori a 180 mesi.

RICONGIUNZIONE	
E' la prestazione con la quale l'iscritto può unificare periodi coperti da contribuzione esistenti in diverse gestioni pensionistiche con lo scopo di ottenere un'unica pensione. Può essere gratuita o onerosa.	
DESTINATARI	I lavoratori iscritti a Inpdap; nel caso di dipendente deceduto, i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.
REQUISITI	Si possono ricongiungere, gratuitamente, i periodi di iscrizione all'Inps prestati presso Enti soppressi con legge statale o regionale, il cui personale è transitato in Enti o Amministrazioni iscritti a Inpdap. La prestazione comporta, invece, un onere a carico del richiedente quando si vogliono ricongiungere periodi di contribuzione versati all'Inps (art. 2, legge 29/1979), nonché periodi assicurativi maturati presso i regimi previdenziali per i liberi professionisti (legge 45/1990). In questo caso la ricongiunzione è possibile se i periodi utili, comprensivi di quelli da ricongiungere, non siano inferiori a 35 anni, oppure se si è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di inabilità.
COME FRUIRNE	A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap, tranne per alcuni dipendenti dello Stato, che continueranno a presentare l'istanza alle proprie Amministrazioni, non avendo queste ancora stipulato con Inpdap l'intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche, La domanda va presentata entro l'ultimo giorno di servizio; per le ricongiunzioni ai sensi della legge 29/1979 i superstiti non incorrono in alcun termine di decadenza, mentre la domanda, in caso di ricongiunzione ai sensi della legge 45/1990, deve essere presentata entro il termine di due anni dalla data di decesso. Per le ricongiunzioni gratuite non esistono termini di decadenza.
TEMPI	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a Inpdap (ricongiunzione gratuita). Entro 180 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta per la definizione della pratica (ricongiunzione onerosa).
NOTIZIE UTILI	Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi a favore dell'interessato. La facoltà di ricongiunzione, normalmente, può essere esercitata una seconda volta solo se l'interessato possa far valere, successivamente all'esercizio della prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l'interessato può presentare una seconda domanda solo l'ultimo giorno di servizio e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi. Nel caso di ricongiunzioni onerose, il costo tiene conto dei contributi versati all'Inps e, sulla base di coefficienti attuariali appositamente determinati, dell'età posseduta e dello stipendio percepito al momento della domanda. Per le domande presentate prima del 6/12/2000 gli iscritti che, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, non abbiano fatto pervenire a Inpdap la dichiarazione per il pagamento rateale dell'onere dovranno effettuare il versamento in un'unica soluzione entro un anno dalla predetta data, a pena di decadenza del beneficio. Se l'onere è zero, il provvedimento deve, comunque, essere firmato per accettazione e restituito a Inpdap, sempre a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notifica. Per tutte le domande presentate dopo il 6/12/2000 il richiedente ha 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento per effettuare il pagamento dell'onere in un'unica soluzione oppure può rinunciare alla ricongiunzione. Dopo i 90 giorni, in caso di silenzio dell'interessato, l'Ente datore di lavoro provvederà a effettuare le trattenute mensili delle rate sullo stipendio, maggiorate degli interessi secondo le vigenti disposizioni, per un numero di mesi pari a quello dei periodi ricongiunti e comunque non superiore a 180 mesi. Se l'onere è zero, trascorsi 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento per un'eventuale rinuncia, lo stesso si intende accettato anche se non restituito a Inpdap. E' possibile anche ricongiungere gratuitamente all'Inps periodi di contribuzione versati a Inpdap; in questo caso occorre che presso l'Inps risulti accreditato almeno un contributo settimanale che non abbia dato luogo a pensione.

TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI

E' l'impossibilità di incrementare il servizio utile mediante valutazione di periodi di lavoro (purchè coperti da contribuzione) certificati da Istituti della sicurezza sociale dei Paesi aderenti all'Unione Europea, inclusa la Svizzera dal 1° giugno 2002, con lo scopo di acquisire il diritto ad una prestazione pensionistica nazionale o, se già in pensione, per beneficiare dei riflessi che una maggiore anzianità contributiva può comportare.

DESTINATARI	I dipendenti iscritti a Inpdap in servizio o in pensione alla data del 25/10/98 (entrata in vigore del Regolamento CE n.1606 del 22/7/1998).
REQUISITI	Ai fini del riconoscimento dei requisiti contributivi richiesti per il diritto a pensione, lo Stato chiamato a pagare la prestazione deve tenere conto dei periodi di assicurazione maturati nella legislatura di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati nell'ambito della propria legge. Se si era già pensionati alla data del 25/10/1998, per totalizzare i periodi esteri ed incrementare l'anzianità contributiva, è necessario che siano soddisfatti i requisiti contributivi e/o di età che erano richiesti per il pensionamento dalla normativa nazionale vigente al momento dell'entrata in vigore del regolamento n.1606/1998. In mancanza di questi requisiti, la domanda di totalizzazione verrà automaticamente considerata come un'istanza di liquidazione della prestazione a carico dello Stato estero. Se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno, la domanda di totalizzazione è, altresì, valida come richiesta di pensione a carico dello Stato estero.
COME FRUIRNE	A domanda (da presentare a Inpdap Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici, Settore Pensioni Internazionali), con la quale chiedere: <ul style="list-style-type: none">• la totalizzazione dei periodi assicurativi per il lavoro svolto in Stati membri dell'Unione Europea;• la sola pensione a carico dello Stato estero;• a pensione d'invalidità sempre a carico dello Stato estero. Dal 1° ottobre 2003 le domande possono essere presentate direttamente alla competente Sede Inpdapl.
NOTIZIE UTILI	L'importo della pensione viene calcolato con il sistema pro-rata riducendo la pensione "teorica", basata su tutti i periodi esteri e nazionali, il rapporto esistente fra i periodi nazionali e quelli complessivi; si ottiene così la pensione "effettiva" da liquidare. Se il diritto a pensione si consegue indipendentemente dai periodi esteri, si procede al calcolo di due prestazioni pensionistiche, la prima basata sulla sola contribuzione nazionale, l'altra secondo il Regolamento n.1606/1998; effettuato il confronto fra i due trattamenti, si conferisce quello più favorevole.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI CONTRIBUTI

E' la prestazione attraverso la quale l'iscritto può versare contributi volontari per coprire periodi privi di contribuzione con lo scopo di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo con Inpdap o di raggiungere i requisiti richiesti per il diritto alla pensione.

DESTINATARI	I lavoratori iscritti a Inpdap.
REQUISITI	Sono richiesti 5 anni di contribuzione effettivamente versata in qualsiasi epoca, oppure 3 anni nel quinquennio precedente la domanda; è prevista una riduzione del requisito minimo contributivo da 3 a 1 anno, sempre nell'ultimo quinquennio, per coprire volontariamente i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non lavoro nell'ambito di una prestazione part-time di tipo orizzontale, verticale o ciclico.
COME FRUIRNE	A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap, tranne per alcuni dipendenti dello Stato, che continueranno a presentare l'istanza alle proprie Amministrazioni, non avendo queste ancora stipulato con l'Inpdap l'intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche.
NOTIZIE UTILI	<p>Il lavoratore può versare contributi volontari, oltre che per maturare i requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione, anche per coprire periodi di aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio, i periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui, stagionali o temporanei, i periodi di non lavoro nell'ambito di una prestazione part-time di tipo orizzontale, verticale o ciclico.</p> <p>Per sapere quanto costa attivare la prosecuzione volontaria, basterà moltiplicare la media delle retribuzioni percepite nei 12 mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, per l'aliquota di finanziamento corrispondente al 32,35% (32,95% per i soli dipendenti statali).</p> <p>L'importo del contributo volontario, da versare a Inpdap in rate trimestrali, viene aggiornato sulla base delle retribuzioni rivalutate annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, secondo la variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'Istat nell'anno precedente.</p> <p>La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora, per gli stessi periodi, l'interessato risulti iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria. Nel caso in cui venga respinta la domanda di pensione diretta, per carenza di requisiti anagrafici e contributivi, questa può essere considerata come istanza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.</p>

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

E' una contribuzione assicurativa, riguardante sia la quota sia la quota dell'iscritto sia quella a carico del datore di lavoro che si aggiunge, al verificarsi di particolari eventi giudicati meritevoli di tutela da parte della legge, ai contributi effettivi versati. Tali periodi diventano in tal modo utili sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per il calcolo della pensione medesima.

DESTINATARI

I lavoratori iscritti a Inpdap.

REQUISITI

Vengono coperti con contributi figurativi i periodi:

- di astensione facoltativa (congedo parentale) per eventi di maternità in costanza di rapporto di lavoro nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta;
- di astensione obbligatoria per eventi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro;
- di aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive (Parlamento europeo, Parlamento nazionale, Consigli regionali);
- di aspettativa sindacale non retribuita.

COME FRUIRNE

A domanda, da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno alla competente sede Inpdap, tranne per alcuni dipendenti dello Stato, che continuano a presentare l'istanza alle proprie amministrazioni, non avendo queste ancora stipulato con Inpdap l'intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche.

NOTIZIE UTILI

La contribuzione figurativa viene accreditata sulla base della retribuzione cui il lavoratore avrebbe diritto in base ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, esclusi tutti quegli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o condizionati da una determinata produttività.

Per le aspettative sindacali non retribuite è prevista una contribuzione aggiuntiva relativa all'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa. Per effettuare questo versamento le Organizzazioni Sindacali devono essere autorizzate da Inpdap.

L'accredito figurativo non comporta oneri per l'iscritto ad eccezione delle aspettative per cariche pubbliche elettive, dove il richiedente è tenuto a versare, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota posta a suo carico corrispondente all'8,55% (8,75% per i soli dipendenti statali). Questo versamento deve essere effettuato all'Amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà poi a riversarlo a Inpdap. Nel caso in cui la pensione sia liquidata interamente con il sistema di calcolo contributivo è previsto l'accredito figurativo dei contributi a favore del genitore che si assenti dal lavoro per l'educazione e l'assistenza del bambino fino al 6° anno di vita, in ragione di 170 giorni per ciascun figlio. Sono sempre previsti accrediti figurativi, nella misura massima di 25 giorni all'anno e nel limite complessivo di 24 mesi, in caso di assenze per assistere familiari diversamente capaci purchè conviventi. In questo modo, si ha un incremento del montante contributivo e, quindi, della pensione anche per periodi di sospensione dell'attività lavorativa in cui può mancare il versamento dei contributi.

PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA

E' un assegno vitalizio pagato mensilmente all'iscritto da Inpdap.

DESTINATARI	I dipendenti iscritti a Inpdap cessati dal servizio per aver raggiunto i limiti di età previsti dalla legge, insieme ad una determinata contribuzione.
REQUISITI	<p>Nel sistema retributivo o misto (lavoratori già in servizio al 31/12/1995) sono richiesti 65 anni di età per gli uomini e almeno 60 anni per le donne insieme a 20 anni di anzianità contributiva. Sono sufficienti 15 anni di contributi se in attività lavorativa alla data del 31/12/1992. In alternativa, si ha diritto alla prestazione con 40 anni di contribuzione, qualora espressamente indicato come limite di servizio dai regolamenti organici dei singoli Enti o da specifiche norme contrattuali.</p> <p>Nel sistema contributivo (lavoratori assunti a decorrere dall'1/1/1996 o coloro che hanno optato per questo sistema) si può ottenere la pensione:</p> <ul style="list-style-type: none">• a partire dal compimento del 57° anno di età purchè in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo della pensione da liquidare non risulti inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;• al compimento del 65° anno di età, indipendentemente dall'importo di pensione da liquidare e fermo restando il requisito del versamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;• al conseguimento, indipendentemente dall'età anagrafica, di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
COME FRUIRNE	A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap. Per i dipendenti dello Stato, le cui amministrazioni non hanno ancora stipulato con Inpdap l'intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche, la prestazione è d'ufficio, quindi non occorre domanda degli interessati.
NOTIZIE UTILI	<p>Per conoscere la propria anzianità contributiva si dovrà tenere presente:</p> <ul style="list-style-type: none">• il servizio prestato con iscrizione a Inpdap comprensivo di eventuale contribuzione volontaria, figurativa o di periodi computati gratuitamente (ad es. servizio militare di leva, servizio in qualità di dipendente statale non di ruolo con iscrizione all'Inps, ecc.);• i periodi di lavoro con iscrizione presso altri fondi previdenziali obbligatori, già ricongiunti o totalizzati;• i periodi riscattati;• i periodi di lavoro all'estero riconosciuti utili attraverso la totalizzazione, se prestati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. <p>L'importo della pensione varia a seconda del sistema di calcolo usato: retributivo, misto o contributivo.</p> <p>Nel sistema retributivo (per i soggetti che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni) il calcolo della pensione è basato su due distinte quote, la prima commisurata agli anni di servizio maturati al 31/12/1992 e alla retribuzione percepita al momento della cessazione, la seconda agli ulteriori servizi valutabili e alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni, rivalutate.</p> <p>Nel sistema misto (per i soggetti che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni), la prestazione viene calcolata con la tecnica del pro-quota ed è determinata dalla somma:</p> <ul style="list-style-type: none">• della quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31/12/1995, calcolata secondo il sistema retributivo;• della quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita dal 1° gennaio 1996, calcolata secondo il sistema contributivo. <p>Nel sistema contributivo (per i soggetti assunti dal 1° gennaio 1996 o per coloro che hanno optato per questo sistema di calcolo), la prestazione è data dalla somma dei contributi accreditati o rivalutati ogni anno moltiplicata per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Nel caso di 40 anni di anzianità contributiva si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore.</p> <p>La pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo a quello del collocamento a riposo.</p> <p>Il pagamento della prestazione avviene mediante riscossione diretta presso gli uffici postali designati dagli interessati o con accredito su conto corrente bancario o conto corrente postale o libretto postale.</p>

PENSIONE ORDINARIA DI ANZIANITA'

E' un assegno vitalizio pagato mensilmente all'iscritto da Inpdap

DESTINATARI	I dipendenti iscritti a Inpdap collocati a riposo anticipatamente rispetto ai limiti di età richiesti per la pensione di vecchiaia.
REQUISITI	Dal 2004 occorrono 57 anni di età e 35 di contributi; se non si ha l'età, almeno 38 anni di anzianità contributiva che aumenta nel 2006 a 39 anni per arrivare, a regime, dal 2008 in poi, a 40 anni di contribuzione. Uno sconto sull'età anagrafica è previsto per gli operai ed equivalenti, i lavoratori precoci, i lavoratori in mobilità, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31/10/1997, i dipendenti autorizzati al prepensionamento (per gli iscritti a Inpdap quelli impiegati nel settore portuale, marittimo, cantieristico e amatoriale) che, dal 2004, possono andare in pensione con 56 anni di età e 35 di contribuzione.
COME FRUIRNE	A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap. Per il personale statale, le cui Amministrazioni non hanno ancora stipulato con Inpdap l'intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche, la prestazione è d'ufficio, quindi non occorre domanda degli interessati, essendo sufficiente la sola richiesta di cessazione dal servizio.
NOTIZIE UTILI	La decorrenza del trattamento varia in funzione dell'età e della data in cui si matura l'anzianità contributiva richiesta, fatta eccezione per chi ha 40 anni di contributi che potrà ricevere immediatamente la pensione. Il pagamento della prestazione avviene mediante riscossione diretta presso gli uffici postali designati dagli interessati o con accredito su conto corrente bancario o conto corrente postale o libretto postale.

PENSIONE DI INABILITA'

E' un assegno vitalizio pagato mensilmente all'iscritto da Inpdap.

DESTINATARI

I dipendenti iscritti a Inpdap che risolvono il rapporto di lavoro per infermità.

REQUISITI

- Un'anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione (per i lavoratori non vedenti questi requisiti sono ridotti a 1/3);
- Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- Riconoscimento da parte della Commissione Medica degli Ospedali Militari della "assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa".

COME FRUIRNE

A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap, tranne per alcuni dipendenti dello Stato, che continueranno a presentare l'istanza alle proprie Amministrazioni, non avendo queste ancora stipulato con Inpdap l'intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche.

La domanda può essere presentata esclusivamente dall'iscritto e non è subordinata ad alcun termine di decadenza; poiché è indispensabile il requisito di 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio, è necessario presentare l'istanza entro due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa.

NOTIZIE UTILI

Se l'iscritto viene riconosciuto inabile ha diritto all'attribuzione di un "bonus"; la sua pensione viene liquidata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia. Va tenuto presente che l'anzianità contributiva finale non può, comunque, superare i 40 anni e l'importo della pensione non può essere superiore all'80% della base pensionabile o al trattamento spettante nel caso in cui l'inabilità sia dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata). La prestazione decorre dalla data di cessazione dal servizio o dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se inoltrata successivamente al collocamento a riposo, ed è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa svolta in Italia o all'estero. Oltre a questa pensione di inabilità, che si applica ai pubblici dipendenti solo dal 1° gennaio 1996, gli iscritti a Inpdap hanno diritto ad altre forme di trattamenti pensionistici di inabilità che, pur senza attribuire alcuna maggiorazione, vengono riconosciute quando la cessazione dal servizio avviene per:

- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (con 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età);
- inabilità alle mansioni svolte (con 19 anni, 11 mesi e 16 giorni, indipendentemente dall'età).

Per il personale statale, sia in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro sia in caso di inabilità alle mansioni, il requisito contributivo minimo richiesto è pari a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni. Queste pensioni di inabilità decorrono dalla data di collocamento a riposo.

Il pagamento delle prestazioni avviene mediante riscossione diretta presso gli uffici postali designati dagli interessati o con accreditamento su conto corrente postale o libretto postale.

PENSIONE PRIVILEGIATA	
E' un assegno vitalizio pagato mensilmente all'iscritto da Inpdap.	
DESTINATARI	I dipendenti iscritti a Inpdap che risolvono il rapporto di lavoro per infermità direttamente riconducibile o connessa al lavoro svolto.
REQUISITI	Essendo un'infermità legata all'attività lavorativa non è richiesto alcun requisito contributivo minimo ma è sufficiente un solo giorno di servizio.
COME FRUIRNE	<p>A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap, tranne per alcuni dipendenti dello Stato che continueranno a presentare l'istanza alle proprie Amministrazioni, non avendo queste ancora stipulato con Inpdap l'intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche.</p> <p>L'istanza deve essere presentata entro 5 anni, elevati a 10 in caso di parkinsonismo, dalla cessazione del servizio o dalla data del decesso. Il termine di decadenza non opera nei confronti dei minori e dei dementi fintanto che perduri la loro incapacità di agire.</p> <p>Per i dipendenti statali non esistono termini di decadenza nel caso in cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia stato accertato durante il rapporto d'impiego.</p>
NOTIZIE UTILI	<p>Dal momento che la prestazione è svincolata dagli anni di lavoro, il relativo importo è garantito secondo precisi parametri stabiliti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i dipendenti degli Enti locali e gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate è pari alla pensione ordinaria maggiorata di un decimo e comunque, in nessun caso, può essere inferiore ai due terzi della retribuzione pensionabile annua lorda riferita alla data di cessazione dal servizio; • Per i sanitari e per gli uffici giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, la pensione ordinaria è maggiorata di un decimo e, in ogni caso, non può essere inferiore alla metà, ai 2/3 o al 90% della retribuzione pensionabile annua lorda riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda, ovvero alla prima categoria; • Per i dipendenti civili dello Stato le cui infermità siano ascrivibili alla prima categoria, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile; qualora le infermità o le lesioni siano di entità minore, la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, considerando che non può essere inferiore a un terzo né superiore a otto decimi della base stessa. La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari alla pensione ordinaria calcolata in base al servizio utile aumentato di 10 anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44% né superiore all'80% della base pensionabile; <p>Per il personale militare la pensione privilegiata è pari alla base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria. Qualora sia stata raggiunta l'anzianità utile per il diritto alla pensione normale, la pensione privilegiata è liquidata aumentando l'importo di un decimo, se più favorevole. Il trattamento privilegiato decorre dalla data di collocamento a riposo; per i dipendenti dello Stato, qualora la domanda venga presentata oltre i due anni dalla data di cessazione dal servizio, il pagamento della pensione ha luogo dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In caso di aggravamento delle infermità, l'interessato potrà, in qualsiasi momento, chiedere la revisione del relativo provvedimento di concessione della pensione di privilegio</p>

PENSIONE AI SUPERSTITI

E' un assegno mensile pagato da Inpdap al superstite del pensionato (pensione di reversibilità) o dell'iscritto deceduto (pensione indiretta).

DESTINATARI

I superstiti di iscritto o pensionato nel seguente ordine:

- coniuge, per il quale non è richiesta alcuna condizione oggettiva ai fini del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. Il coniuge può ottenere la prestazione anche se separato con addebito, cioè per colpa propria, quando sia titolare di un assegno alimentare. Anche il coniuge divorziato ha titolo alla pensione ai superstiti purchè:
 - sia titolare di assegno di divorzio;
 - non si sia risposato;
 - il rapporto assicurativo dell'ex coniuge deceduto abbia avuto inizio prima della data della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- coniuge divorziato, purchè titolare di assegno di divorzio, può avere diritto alla pensione anche se il dante causa si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso, però, occorre rivolgersi al Tribunale per avere una quota della pensione che sarà quantificata in proporzione alla durata del matrimonio;
- figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, minori affidati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nati dal matrimonio dell'altro coniuge) di età inferiore a 18 anni, studenti (fino al compimento del 21° anno di età per gli iscritti alla scuola media superiore o professionale e fino al 26° anno di età se studenti universitari che siano a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito), riconosciuti inabili;
- genitori, di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato o del pensionato alla data di morte, quando non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione;
- fratelli o sorelle celibi o nubili, che non siano titolari di pensione sempre che al momento della morte dell'assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili ed a suo carico, quando non vi siano né coniuge, né figli superstiti, né genitori o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione;
- nipoti in linea retta, minori ed a carico dell'assicurato o del pensionato defunto, anche se non formalmente affidati

REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Reversibilità ordinaria: morte del pensionato; • Indiretta ordinaria: possesso, da parte del lavoratore deceduto, di 15 anni di contribuzione versata in qualsiasi epoca, ovvero 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla data di morte; • Reversibilità di privilegio: in caso di morte del pensionato, titolare della pensione di privilegio, deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico; • Indiretta di privilegio: in caso di morte di un iscritto, con almeno un giorno di attività lavorativa, deceduto in servizio e per causa di servizio; • Inabilità reversibile: in caso di morte di un pensionato titolare della pensione d'inabilità; • Inabilità indiretta: a seguito del riconoscimento dello stato di inabilità dell'iscritto, avvenuto in fase successiva alla morte dello stesso. Il riconoscimento presuppone che l'iscritto avesse già presentato domanda. 																
TEMPI	120 giorni per la definizione di una pensione di reversibilità ordinaria o indiretta; 210 giorni in caso di trattamento privilegiato indiretto.																
NOTIZIE UTILI	<p>La pensione ai superstiti viene liquidata in misura percentuale che varia in rapporto al numero e al grado di parentela dei beneficiari. Le quote vengono applicate sull'importo riscosso dal pensionato o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso:</p> <table data-bbox="499 813 1165 1037"> <tbody> <tr> <td>coniuge</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>coniuge e un figlio</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>coniuge e due figli</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>figlio senza genitori</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>due figli senza genitore</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>tre o più figli senza genitore</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>per ogni genitore convivente</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>per ogni fratello o sorella convivente</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'iscritto. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'iscritto o del pensionato; il suo importo è, tuttavia, condizionato dall'ammontare dei redditi percepiti dal superstite. Non si ha nessuna riduzione quando il coniuge titolare della pensione ai superstiti ha orfani minori, studenti od inabili a proprio carico</p>	coniuge	60%	coniuge e un figlio	80%	coniuge e due figli	100%	figlio senza genitori	70%	due figli senza genitore	80%	tre o più figli senza genitore	100%	per ogni genitore convivente	15%	per ogni fratello o sorella convivente	15%
coniuge	60%																
coniuge e un figlio	80%																
coniuge e due figli	100%																
figlio senza genitori	70%																
due figli senza genitore	80%																
tre o più figli senza genitore	100%																
per ogni genitore convivente	15%																
per ogni fratello o sorella convivente	15%																

PENSIONE DA TOTALIZZAZIONE

E' la prestazione che consente all'iscritto, che non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche presso le quali ha versato i contributi, di sommare i periodi assicurativi al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o di inabilità.

REQUISITI

- Quando, presso ciascuna delle forme pensionistiche obbligatorie nelle quali il lavoratore è, o è stato iscritto, non abbia maturato il diritto per la liquidazione di un trattamento pensionistico autonomo;
- Quando, cumulando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, si raggiunga il diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia o di inabilità;
- Quando vengano presi in considerazione tutti e per intero i periodi di contribuzione;
- Quando, non sia stata presentata domanda di restituzione dei contributi

NOTIZIE UTILI

La totalizzazione è una prestazione completamente gratuita. Se il lavoratore ha già chiesto ed è in corso una ricongiunzione onerosa di periodi assicurativi, può, prima della conclusione del procedimento, optare per la totalizzazione. In questo caso avrà diritto al rimborso delle somme pagate, maggiorate degli interessi legali. Per stabilire l'importo della pensione da totalizzazione ogni gestione, per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento vigente al momento della presentazione della domanda. La prestazione viene pagata dalla gestione cui è imputata la quota di maggiore importo ed è soggetta a rivalutazione ed, eventualmente, all'integrazione al trattamento minimo se liquidata con il sistema retributivo o misto. La pensione da totalizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

E' una somma di denaro erogata "una tantum" all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
La prestazione ha natura di "retribuzione differita con funzione previdenziale".

DESTINATARI	<p>I dipendenti statali e gli altri iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito da Inpdap, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.</p> <p>Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dall'1/1/2001 trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro in base all'art.2120 c.c.</p> <p>Durante il periodo di iscrizione alla gestione ex ENPAS gli Enti datori di lavoro devono versare ai fini dell'indennità di buonuscita un contributo stabilito nella misura del 9,60% della retribuzione contributiva (utile) annua considerata in ragione dell'80%, di cui il 7,10% a carico dell'Ente e il 2,50% a carico del dipendente. In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, spetta nell'ordine: al coniuge superstite e agli orfani; ai genitori; ai collaterali se viventi a carico dell'iscritto; agli eredi testamentari; agli eredi legittimi.</p> <p>In caso di decesso dell'iscritto dopo il collocamento a riposo la somma maturata a titolo di buonuscita, come ogni altro bene, entra a far parte dell'asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme del codice civile che regolano la successione "mortis causa".</p>
REQUISITI	<p>Hanno diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita gli iscritti che:</p> <ul style="list-style-type: none">• abbiano risolto per qualsiasi causa il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale;• abbiano almeno un anno, anche se non continuativo, di iscrizione all'istituto. <p>L'indennità è pari ad $\frac{1}{2}$ dell'89% della retribuzione contributiva (utile) annua spettante all'atto del collocamento a riposo, moltiplicato per il numero di anni di servizio valutabili.</p>
COME FRUIRNE	<p>La prestazione è liquidata d'ufficio, quindi, non occorre domanda dagli interessati. L'Ente datore di lavoro deve inviare all'atto della cessazione dal servizio alla competente Sede Inpdap la documentazione necessaria alla liquidazione.</p>
TEMPI	<p>La prestazione va corrisposta entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio se la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta per: limiti di età; inabilità derivante o meno da causa di servizio; limiti di servizio; morte. Non prima di 180 giorni ed entro i 270 dalla data di cessazione dal servizio laddove la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per qualsiasi altra causa diversa dalle precedenti.</p>
NOTIZIE UTILI	<p>Il diritto alla buonuscita (o alla sua riliquidazione o al suo aggiornamento nel tempo) si prescrive per gli iscritti e per i loro aventi diritto trascorsi 5 anni dal momento in cui è sorto. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dal quale possa rilevarsi l'intenzione di avvalersi del diritto alla buonuscita. La normativa vigente in materia di buonuscita non consente di corrispondere anticipazioni sulla prestazione. La prestazione è soggetta a tassazione separata, non è cedibile, è sequestrabile e pignorabile nei limiti di legge (fino ad 1/£ per crediti alimentari, fino a 1/5 per tutti i tipi di credito e fino alla metà in caso di simultaneo concorso di crediti per alimenti ed altri crediti). Qualora al liquidazione sia effettuata oltre i termini di legge l'Istituto è obbligato alla corresponsione degli interessi di mora</p>

INDENNITA' PREMIO SERVIZIO

E' una somma di denaro erogata "una tantum" all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

DESTINATARI

I dipendenti degli Enti locali, del Servizio Sanitario Nazionale e degli altri Enti iscritti alla gestione ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dall'1/12/2001 trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro in base all'art. 2120 c.c.

Durante il periodo di iscrizione alla gestione ex Inadel gli Enti datori di lavoro devono versare, ai fini dell'indennità premio di servizio, un contributo stabilito nella misura dell'80% di cui il 3,60% a carico dell'Ente e il 2,50% a carico del dipendente.

In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, l'indennità premio di servizio (IPS), nella misura dal medesimo maturata, spetta nell'ordine: al coniuge superstite; agli orfani; ai genitori; ai collaterali se viventi a carico dell'iscritto; agli eredi testamentari; agli eredi legittimi.

In caso di decesso dell'iscritto dopo il collocamento a riposo la somma maturata a titolo di IPS, entra a far parte dell'asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme del codice civile che regolano la successione "mortis causa".

REQUISITI

Hanno diritto alla liquidazione dell'IPS gli iscritti che:

- abbiano risolto, per qualsiasi causa il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto senza soluzione di continuità presso un altro Ente sempre iscritto a Inpdap);
- abbiano almeno un anno di iscrizione all'Istituto. L'iscrizione può essere anche non continuativa.

L'indennità è pari ad 1/5 dell'80% della retribuzione contributiva (utile) relativa agli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicato per gli anni di servizio valutabili

NOTIZIE UTILI

Il diritto all'IPS (o alla sua riliquidazione o al suo aggiornamento nel tempo) si prescrive per gli iscritti e per i loro aventi diritto trascorsi 5 anni dal momento in cui è sorto.

La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dal quale possa rilevarsi l'intenzione di avvalersi del diritto all'IPS. La normativa vigente in materia di IPS non consente di corrispondere anticipazioni sulla prestazione.

La prestazione è soggetta a tassazione separata, non è cedibile, è sequestrabile e pignorabile solo nei limiti di legge.

RISCATTI	
<p>E' l'istituto mediante il quale, previo pagamento di un onere a totale carico del dipendente, periodi e/o servizi, altrimenti non valutabili, diventano utili ai fini del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto (in quest'ultimo caso solo limitatamente a casi particolari).</p>	
DESTINATARI	<p>I dipendenti dello Stato ed altre categorie iscritte alla gestione ex ENPAS in attività di servizio; i dipendenti degli EE.LL., della Sanità ed altre categorie iscritte alla gestione ex INADEL in attività di servizio.</p>
REQUISITI	<p>Per i riscatti ai fini TFS: presentazione della domanda prima della cessazione del rapporto di lavoro. Per i riscatti ai fini TFR: presentazione della domanda prima della cessazione del rapporto di lavoro. Essere stato in servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 30/05/2000.</p>
PERIODI RISCATTABILI	<p>I principali periodi e/o servizi riscattabili ai fini della indennità premio servizio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi non di ruolo solo se svolti anteriormente al 02/04/1968; - durata legale dei corsi universitari: laurea, laurea breve, specializzazione post lauream, dottorato di ricerca; - corsi di formazione professionale purchè il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera; - servizio militare di leva se terminato prima del 30/01/1987. <p>In ogni caso non è ammesso il riscatto di periodi e/o servizi complessivamente superiore ai 14 anni ai fini dell'indennità premio di servizio.</p> <p>I principali periodi e/o servizi riscattabili ai fini della indennità di buonuscita sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi non di ruolo; - maggiorazione di servizi valutabili ai fini della quiescenza (es: servizi di confine, servizi di volo); - durata legale dei corsi universitari: laurea, laurea breve, specializzazione post lauream, dottorato di ricerca; - corsi di formazione professionale purchè il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera. <p>Non esiste limite massimo di periodi e/o servizi riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.</p> <p>Ai fini TFR sono riscattabili solo eventuali servizi a tempo determinato svolti antecedentemente a quello in essere al 30/05/2000 a condizione che non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione ad una gestione previdenziale per il fine servizio e non abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.</p>